



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 308/16/CONS

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE
“REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE”**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 235/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONDIDERATO che le informazioni comunicate dai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e dagli operatori di rete al Registro degli operatori delle comunicazioni (ROC) sono necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Autorità in materia di regolamentazione e vigilanza del settore radiotelevisivo;

CONSIDERATO che, tra le predette funzioni, rientra la verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche apportate dalla delibera n. 565/14/CONS, l'Autorità, per le suddette verifiche, si avvale delle informazioni comunicate dai soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali nell'ambito degli adempimenti al ROC;

RITENUTO necessario, al fine di rendere più complete e maggiormente aderenti alle citate esigenze istruttorie dell'Autorità le informazioni trasmesse dagli operatori nell'ambito degli adempimenti ROC, apportare alcune modifiche e integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”* e, in particolare, alla sezione *“Dichiarazioni relative all'attività svolta”* di cui all'allegato B della predetta delibera nonché al modello 21/ROC recante *“Operatore di rete”* e al modello 24/ROC recante *“Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'attività svolta

1. Il primo punto della sezione *“Dichiarazioni relative all'attività svolta”* dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“Gli operatori di rete producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/ROC, che riporta gli estremi del provvedimento di autorizzazione, le modalità di diffusione, le indicazioni dei diritti d’uso attribuiti e le informazioni relative ai rapporti con i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici trasportati”.

2. Il secondo punto della sezione *“Dichiarazioni relative all’attività svolta”* dell’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC, che riporta la denominazione del marchio, l’indicazione del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività, la modalità di fornitura del servizio, la tipologia di contenuto, l’ambito di diffusione, la piattaforma trasmissiva, i dati di palinsesto, la testata giornalistica e le informazioni relative agli operatori di rete su cui è trasportato il servizio di media”.

Articolo 2

Modifica dell’Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS

1. Il modello 21/ROC, recante *“Operatore di rete”*, è sostituito dal nuovo modello 21/ROC allegato alla presente delibera.
2. Il modello 24/ROC, recante *“Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici non lineari”*, è sostituito dal nuovo modello 24/ROC, recante *“Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici”* allegato alla presente delibera.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016 i fornitori di servizi di media audiovisivi e gli operatori di rete trasmettono in via sperimentale, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it, una comunicazione di variazione al Registro degli operatori di comunicazione, compilando i modelli 21/ROC e 24/ROC così come modificati dalla presente delibera.
2. Restano impregiudicati gli obblighi di comunicazione dei modelli 21/ROC e 24/ROC, nell’ambito degli adempimenti al Registro degli operatori di comunicazione relativi ad eventuali successive variazioni e alla comunicazione annuale, di cui agli articoli 10 e 11 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità unitamente al testo coordinato dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e ai modelli 21/ROC e 24/ROC come modificati dalla presente delibera.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 21 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi